

TI_GERICHTE 12.2005.91 vom 18. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.91

FR: TI_GERICHTE 12.2005.91 du 18 août 2006

IT: TI_GERICHTE 12.2005.91 del 18 agosto 2006

Regeste

azione revocatoria

Erwägungen

E. 6

La revocazione ha per scopo di assoggettare all'esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l'intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). L'applicazione dell'art. 288 LEF presuppone che l'atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all'esecuzione forzata a vantaggio di certi creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell'ambito dell'esecuzione (DTF 5C.261/2002). Affinché l'atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente la negligenza, talché l'intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l'atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l'azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell'atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 288 LEF; Staehelin, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiario, data allorché egli avrebbe potuto, prestando l'attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l'atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 99 III 89).

E. 7

Il Segretario assessore ha ritenuto che con le donazioni di cui trattasi AO 2 ha deliberatamente sottratto ai propri creditori il valore residuo degli immobili trapassati alla figlia, creando loro un danno. L'appellante contesta che le donazioni abbiano provocato un -neppure dimostrato- danno ai creditori. Adduce in proposito che nella definizione dei valori degli immobili non sarebbe da tener conto del loro valore di mercato nell'ambito di una normale trattativa di compravendita, bensì del possibile ricavo, notevolmente inferiore, ottenibile mediante vendita ai pubblici incanti. Rileva poi che gli ulteriori immobili di proprietà del defunto, veduti appunto mediante asta pubblica, avrebbero fruttato un ricavo ben inferiore - in media del 28% - ai valori stabiliti dalle stime peritali. Tenendo conto di questa circostanza il valore complessivo degli immobili oggetto di donazione sarebbe

quindi di fr. 6'476'911.- in luogo dei fr. 9'009'475.- attribuitogli dal perito dell'UEF, insufficiente per soddisfare i crediti assistiti da pegno, ammontanti a complessivamente fr. 7'878'000.-. Di conseguenza gli altri creditori non avrebbero tratto alcun beneficio dalla vendita agli incanti degli immobili e quindi la donazione non avrebbe causato loro alcun danno. Il perito ing. G _____, così incaricato dall'UEF, ha stabilito il valore delle particelle n. _____ e _____ RFD di _____ e _____ RFD di _____, donate dal defunto alla qui convenuta, calcolandolo in base a entità metriche e valori medi unitari e in base al reddito, indicando valori di fr. 4'285'000.- per la particella n. _____ RFD di _____, fr. 4'370'000.- per la particella n. _____ RFD di _____ (doc. HH) e fr. 354'475.- per il fondo n. _____ RFD di _____ (doc. MM). Questi valori, posti dagli appellati alla base delle proprie considerazioni nella valutazione del danno, non sono mai stati contestati prima d'ora dall'appellante. In prima istanza essa aveva sì negato che le donazioni fossero avvenute a danno dei creditori, argomentando che la riorganizzazione delle attività del donante aveva permesso di ridurre i di lui debiti privati di oltre 6,8 milioni di franchi e quelli aziendali di oltre 10 milioni -peraltro senza considerare che a fronte di tale riduzione dei debiti vi è anche una, consistente, riduzione degli attivi, che, nel caso dei debiti privati, supera il valore dei debiti- senza però mai mettere in dubbio i valori di stima peritali. Poiché il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplice, le contestazioni che la convenuta non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplice, non sono proponibili nelle conclusioni e tantomeno in sede di appello (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, m. 22, 23 e 28 ad art. 78). Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono ad un esame di merito. Di conseguenza, rilevato come la contestazione relativa al valore degli immobili sia stata sollevata per la prima volta in sede di appello, la stessa non va esaminata, essendo esclusa in sede d'appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 CPC).

E. 8

L'appellante censura il giudizio impugnato nella misura in cui il Segretario assessore ha accertato la volontà del di lei padre di agire in danno dei creditori, rilevando che le donazioni sono avvenute nel contesto di una radicale riorganizzazione dell'azienda -che sino a quel momento rivestiva la forma di una ditta individuale- che prevedeva di convogliarne le attività in varie società anonime, ciò che avrebbe permesso anche la auspicata partecipazione di terze persone, separando nel contempo l'attività aziendale da quella privata. Essa contesta poi che al momento delle donazioni il donante si trovasse in una situazione d'insolvenza.

E. 8.1

La difficile situazione economica di AO 2 all'epoca dei fatti emerge in modo netto dall'istruttoria. Dal rapporto dell'ispettorato fiscale di Bellinzona, allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli ispettori rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante degli utili, riconducibile d'una parte alla crisi nel settore in cui l'azienda operava, e dall'altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori all'estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello stabile aziendale "C _____ T _____", che avrebbe dovuto consentire la razionalizzazione del

lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da un lato a realizzare una cifra d'affari molto alta per le necessità di liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al fallimento, ipotesi d'altronde già avanzata dal fiduciario signor C_____ della _____ secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure ipotizzabile un concordato in particolare a causa della difficile commerciabilità del _____” (Rapporto dell'ispettorato fiscale, Bellinzona, del 13 novembre 1996, nell'incarto richiamato dall'UT). La difficile situazione finanziaria è confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei quali _____ C_____ era cliente. Così _____, funzionario dell'UBS, il quale ha ricordato che _____ C_____ aveva una situazione delicata e a rischio, tanto che il suo incarto era trattato dal servizio crediti in sofferenza, ufficio al quale le pratiche vengono trasmesse quando la situazione comincia a destare preoccupazioni e vi sono per la banca rischi concreti di perdita (verbale 28 ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Il teste _____ P_____, funzionario del CS, riferisce che anche presso questa banca la posizione di _____ C_____ era gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag. 2). Dall'estratto dell'UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose esecuzioni in corso, per un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne sono aggiunte altre, nel 1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre ancora nel 1999, fino al decesso di _____ C_____, per oltre fr. 300'000.- (doc. E). L'apprezzamento del Segretario assessore che ha ritenuto precaria la situazione economica di _____ C_____ al momento in cui ha fatto le donazioni va pertanto confermato.

E. 8.2

La sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all'accertamento dell'elemento soggettivo in capo a _____ C_____. Prima della cessione degli immobili, _____ C_____ ha messo ordine nell'intricata situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva anche l'attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa ai due immobili di Lugano è uscita dalla situazione difficile in cui si trovava, uscendo dal “recovering” per essere trattata al fronte (testi _____ P_____, verbale cit., pag. 2, e _____ B_____, verbale cit., pag. 6 e verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Con la donazione della particella n. _____ di _____ e _____ RFD di _____ AP 1 ha ricevuto due immobili: il primo del valore commerciale valutato in fr. 4'285'000.-, gravato da debiti ipotecari per fr. 4'050'00.- (doc. H), l'altro del valore di fr. 354'475.- e gravato da ipoteche per fr. 278'000.- (doc. LL). Di conseguenza la prestazione (donazione degli immobili) e la controprestazione (assunzione dei debiti gravanti gli immobili) non erano equivalenti e quindi l'operazione non era certo neutra dal profilo finanziario. Nella situazione economica perlomeno difficile in cui versava, _____ C_____ avrebbe potuto prevedere che le donazioni erano suscettibili di causare un pregiudizio ai creditori, ritenuto che egli non si liberava di ingenti debiti ipotecari, bensì anche degli immobili che garantivano tali debiti e li superavano per valore. Vero è che uno degli elementi che ha permesso di valorizzare l'immobile di Lugano è la rinuncia di _____ C_____ al proprio diritto di usufrutto. A ragione qui il Segretario

assessore osserva -e ciò peraltro neppure è stato contestato in questa sede- che non v'è alcuna prova che la di lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione degli immobili all'appellante. In tale situazione ben si deve ammettere l'agire in danno dei creditori, senza che sia necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.

E. 8.3

A mente dell'appellante, le donazioni sarebbero state una conseguenza della ristrutturazione messa in atto da _____ C _____, che intendeva così sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell'una o dell'altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò imponesse a _____ C _____ di privarsi degli attivi privati mediante la donazione alla figlia. Se è vero è che, mediante le donazioni, egli si "liberava" di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di attivo.

E. 9

Il Segretario assessore ha ammesso che l'intenzione del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori era riconoscibile alla convenuta, ciò a dipendenza dello stretto rapporto di parentela tra donante e donataria, indizio questo atto a rendere verosimile una connivenza tra i due. L'appellante nega che al momento della donazione le fosse in qualche modo riconoscibile l'intenzione del padre di agire in danno dei creditori, ritenuto che la di lui situazione finanziaria non aveva nulla di preoccupante. Va qui ricordato che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione finanziaria del debitore (Staehelin , Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter , op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa avvalorata in concreto dalla circostanza che l'appellante sapeva che il padre aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag. 2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va confermata. Ne discende la reiezione dell'appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). per i quali motivi pronuncia: 1. L'appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in: Tassa di giustizia fr. 1'100.- Spese fr. 50.- Totale fr. 1'150.- già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare agli appellati complessivi fr. 1'500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario